



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino
(Tel. 0827/43600 – fax 0827/43081)



Prot. n. 4810 del 11.10.2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N.3 DEL 22.05.2018 ED ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI AVELLINO CON DETERMINAZIONE N. 557 DEL 26/03/2018, DA DITTA ECOR INTERNATIONAL S.P.A. A DITTA RE.I.M S.R.L CON INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (SALDATURE PARTI MECCANICHE) SITO NEL COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV), ALLA ZONA INDUSTRIALE ASI, FG.34 P.LLA 1251 (ART.4 D.P.R. 59/2013).

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che la ditta ECOR INTERNATIONAL S.P.A. - P.IVA 035110402242 – nella persona del legale rappresentante, in data 14 novembre 2017 inoltrava istanza di A.U.A. finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nonché alla valutazione dell'impatto acustico per l'insediamento produttivo (fabbricazione di altre macchine di impiego generale) sito in Morra De Sanctis (Av) alla Zona Industriale ASI, Fg. 34 Particella 1251;
- che questo SUAP con Provvedimento prot. 2457 del 22.05.2018 ha rilasciato l'A.U.A. n.3 del 22.05.2018 alla ditta ECOR INTERNATIONAL S.P.A. (come individuata in premessa), giusto Atto Dirigenziale della Provincia di Avellino di Adozione n. 557 del 26.03.2018;
- che la ditta RE.I.M. S.r.l presentava istanza allo sportello SUAP del Comune di Morra De Sanctis (Av) per Voltura dell'AUA n. 3 del 22.05.2018, finalizzata all'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi: - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera art.269 (Proseguimento senza modifiche); - e.1) Comunicazione relativa all'impatto acustico (Proseguimento senza modifiche) per l'insediamento di cui all'oggetto;
- che con pec del 03.06.2022 il SUAP del Comune di Morra De Sanctis, trasmetteva l'istanza di voltura alla Provincia di Avellino per il parere di competenza;
- che la Provincia di Avellino con nota prot. 17897 del 09/06/2022, inviata a mezzo pec, invitava la ditta ad integrare la necessaria documentazione mancante ed agli Enti coinvolti nel procedimento a trasmettere eventuali motivi ostativi;
- che la ditta RE.I.M S.r.l con nota Prot. 2911 del 21.06.2022 presentava la documentazione richiesta ad integrazione della domanda di voltura;
- che la Provincia di Avellino, con determinazione n. 1704 del 29.08.2022 ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale, acquisita al Prot. n. 4005 del 31.08.2022;

TANTO PREMESSO

VERIFICATI gli atti allegati all'istanza di Voltura;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento di voltura richiesto;

Visto il D.P.R. 7/9/2010, n. 160;

Visto il D.P.R. 13/3/2013, n. 59;

Visto altresì Il DPR 7 settembre 2010, n. 160 e ss. mm. ii. "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive";

VERIFICATA l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6bis della legge n.241/90, come introdotto dall'art.1 comma 41, legge 190/2012 e dell'art.6 comma 2 del D.P.R. n.62/2013.

VOLTURA

in favore della ditta RE.I.M. S.r.l — C.F. 02768061216 iscritta alla CCIAA di Napoli n. REA-NA 515206, con sede legale in Casoria (Na) alla via Nazionale delle Puglie n. 176/a, Legale Rappresentante il Sig. Caiazzo Camillo – C.F: CZZCLL55B14F839Q - **l'Autorizzazione Unica Ambientale N. 3 del 22.05.2018 rilasciata alla ditta ECOR Internazionale S.p.A con insediamento produttivo (saldature parte meccaniche) sito nel Comune di Morra De Sanctis (Av), alla Zona Industriale ASI, Foglio 34 particella 1251 , di cui alla determinazione dirigenziale n. 1704 del 29 agosto 2022, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, per i seguenti titoli abilitativi:**

- a) **Con riferimento alla normativa in materia di emissione in atmosfera si conferma l'autorizzazione definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;**
- b) **Con riferimento alla normativa in materia di acustica si conferma il nulla osta acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447;**

La scadenza della presente autorizzazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del DPR n. 59/2013, è confermata per il giorno 21 maggio 2033 e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari;

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto da parte della ditta di tutte le prescrizioni, definizioni, precisazioni e disposizioni riportate nella determinazione dirigenziale della Provincia di Avellino – Settore 4. Ambiente e Viabilità – n. 1704 del 29.08.2022.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia, con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 59/2013, istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica amministrativa aggiornata di cui all'art.4, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013.

Il presente provvedimento è notificato alla ditta RE.I.M. S.r.l.

Viene inviato in copia ai seguenti Enti:

Provincia di Avellino – Settore 4. Ambiente e Viabilità;
Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;
Dipartimento Provinciale di Avellino dell'A.R.P.A.C.;
ASL di Avellino – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica;
Consorzio ASI di Avellino;
Ditta Ecor Internazional S.P.A

Ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. , avverso il presente provvedimento è ammesso nei modi e nelle forme previste, da parte dei soggetti legittimati, ricorso giurisdizionali avanti il T.A.R. competente entro sessanta giorni dalla sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica.


Si dispone la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Morra De Sanctis (Av) per la durata di trenta giorni consecutivi nonché della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Avellino – Settore 4 . Ambiente e Viabilità – n. 1704 del 29 agosto 2022.

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di Avellino

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato esplicitamente il presente atto al Sig. CAMILLO CAIAZZO consegnandolo oggi al suo domicilio e a mani di NATALE (DECEGATO)

Morra De Sanctis, il 11/10/2022



IL RESPONSABILE SUAP
Rag. Francesco Cesta



Provincia di Avellino

Settore 4. Ambiente e Viabilità

Determinazione N. 1704 del 29/08/2022

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 (PUBBLICATO SULLA G.U. N° 124 DEL 29/05/2013): DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). ISTANZA DI VOLTURA DELL'A.U.A. RILASCIATA DAL SUAP DEL COMUNE DI MORRA DE SANCTIS CON PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO N. 03 DEL 22/05/2018 E ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI AVELLINO CON DETERMINAZIONE N° 557 DEL 26/03/2018, DA DITTA ECOR INTERNATIONAL S.P.A. A DITTA RE.I.M S.R.L. CON INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (SALDATURE PARTI MECCANICHE) SITO NEL COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV), ALLA ZONA INDUSTRIALE ASI, FG. 34 P.LLA 1251.

ADOZIONE VOLTURA AUA

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento produttivo;

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che:

- alla Parte Terza reca norme in materia di tutela delle acque e delle risorse idriche;
- alla Parte Quarta reca norme in materia di gestione dei rifiuti che agli artt. 214, 215 e 216 assegna alla Provincia la competenza per l'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori degli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi assoggettabili alla procedura semplificata;
- alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

Vista la deliberazione di Giunta Regione Campania n° 25 del 18/01/2022, pubblicata sul B.U.R.C. n° 9 del 24/01/2022, che ha approvato la "guida operativa per le procedure relative al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex DPR 59/2013".

Premesso che:

- con determinazione n° 557 del 26/03/2018 veniva adottata l'autorizzazione unica ambientale ex DPR 59/2013 a favore della ditta **ECOR INTERNATIONAL S.p.A.**, relativa all'insediamento produttivo (*fabbricazione di altre macchine di impiego generale*) sito nel Comune di Morra De Sanctis (AV), alla Zona Industriale ASI, fg. 34 p.lla 1251 (*vedi Allegato 1*);
- con successivo provvedimento n° 03 del 22/05/2018 il SUAP del Comune di Morra De Sanctis rilasciava l'Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 determinando, di conseguenza, la scadenza della stessa per il giorno 21/05/2033 (*vedi Allegato 2*);

Dato atto che:

- con PEC del 03/06/2022, acquisita al protocollo di questo Ente in data 06/06/2022 con il n° 17451, il SUAP del Comune di Morra De Sanctis con delega alla Camera di Commercio di Avellino, inoltrava documentazione per istanza di Voltura dell'AUA n. 03 del 22/05/2018 rilasciata dal SUAP del Comune di Morra De Sanctis, prodotta dalla ditta **RE.I.M. S.r.l.** finalizzata all'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi: - c) *autorizzazione alle emissioni in*

atmosfera art. 269 (Proseguimento senza modifiche); - e.1) Comunicazione relativa all'impatto acustico (Proseguimento senza modifiche); per l'insediamento produttivo di cui all'oggetto a cui è stato assegnato il n. 486.1 dell'archivio AUA di questa Provincia;

- con nota n. 17897 del 09/06/2022, inviata a mezzo PEC, questo Ente riscontrava la richiesta relativa all'istanza di Voltura dell'AUA prodotta dalla ditta **RE.I.M. S.r.l.** ed invitava la ditta ad integrare la necessaria documentazione mancante ed agli Enti coinvolti nel procedimento a trasmettere eventuali motivi ostativi;
- con successiva PEC del 13/06/2022, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 18440, il Consorzio ASI di Avellino, con propria nota n. 3144 del 13/06/2022, comunicava che la ditta **RE.I.M. S.r.l.** era sconosciuta allo stesso Consorzio e che restava obbligata a regolarizzare la propria posizione insediativa;
- con PEC del 28/06/2022, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 20539, il SUAP del Comune di Morra De Sanctis trasmetteva le integrazioni prodotte dalla ditta **RE.I.M. S.r.l.** richieste da questo Ente con la già citata nota n. 17897/2022;
- con nota di riscontro n. 21523 del 01/07/2022, inviata a mezzo PEC, questo Ente, nel prendere atto di quanto richiesto dal Consorzio ASI, sospendeva il procedimento e rimaneva in attesa che la ditta regolarizzasse la propria posizione insediativa nei confronti del Consorzio;
- con PEC del 20/07/2022, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 24224, il Consorzio ASI di Avellino, con propria nota n. 3967 del 20/07/2022, comunicava l'avvio del procedimento di istruttoria;
- *con successiva PEC del 08/08/2022, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 26360, il Consorzio ASI di Avellino con delibera del proprio Comitato Direttivo n. 2022/16/192 del 04/08/2022 prendeva atto del subentro della ditta **RE.I.M. S.r.l.** (vedi Allegato 3).*

Considerato che:

L'istanza della ditta **RE.I.M. S.r.l.** è risultata corredata, oltre a quanto già citato in premessa e di cui si è dato atto, dalla seguente documentazione in formato digitale (pdf) ritenuta utile ai fini dell'istruttoria:

- Istanza di Voltura AUA su modello Camera di Commercio;
- Scrittura Privata;
- Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci;
- Comunicazione volontà di recedere dall'accordo industriale del 047/12/2014 e contestuale indicazione di nuovo potenziale fornitore.

Documentazione integrativa:

- Istanza di Voltura AUA su modello Unico Regionale;
- Dichiarazione di assenso alla Voltura;
- Visura Camerale.

L'istruttoria, per quanto di competenza ex DPR 59/2013, espletata dal responsabile dell'U.O.C. A.U.A. nonché responsabile del procedimento, geom. Federico Russo, si è conclusa con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.

Richiamato il comma terzo, lettera f) dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

Ritenuto tutto quanto sopra parte integrante del presente atto e, pertanto, che possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale secondo il disposto del DPR 59/2013 ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza de quo

DETERMINA

A) di adottare a favore della ditta RE.I.M. S.r.l., P.IVA 02768061216, la Voltura del provvedimento AUA n° 03 del 22/05/2018 già in ditta ECOR INTERNATIONAL S.p.A., ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento produttivo (*saldature parti meccaniche*) sito nel Comune di Morra De Sanctis (AV), alla Zona Industriale ASI, fg. 34 p.lla 1251.

la presente A.U.A. comprende i seguenti titoli abilitativi:

**1) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN
MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA:**

Visto il precedente il parere espresso dalla Regione Campania - UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino espresso in seduta di Conferenza di Servizi dell'08/02/2018 (*vedi Allegato 4*).

Si conferma l'autorizzazione definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 269

comma 2 D. LGS. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'attività di "*saldature parti meccaniche*" da esercitarsi nello stabilimento sito in Morra De Sanctis (AV) alla Zona Industriale ASI, fg. 34 p.lla 1251, sulla scorta dei dati di emissione, riportati in unico, apposito schema che forma parte integrante del presente atto (*vedi Allegato 4*). Restano confermate tutte le prescrizioni relative alle emissioni indicate nel provvedimento di adozione n° 557 del 26/03/2018 (*vedi Allegato 1*).

**2) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN
MATERIA DI ACUSTICA:**

Visto il precedente nulla osta acustico espresso dal Comune di Morra De Sanctis con propria nota n° 1385 del 14/03/2018 (*vedi Allegato 5*);

Si conferma il nulla osta acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447,

nel rispetto della seguente prescrizione: in caso di variazione del ciclo produttivo e/o di qualsiasi attività prevista nello stabilimento sito in Morra De Sanctis (AV) alla Zona Industriale ASI, fg. 34 p.lla 1251, occorrerà predisporre una nuova una relazione acustica, corredata da idoneo monitoraggio fonometrico (perizia) ad attività in esercizio, a firma di tecnico abilitato, che dimostri che le emissioni rumorose dall'attività di che trattasi

	rientrino nei limiti previsti dal P.Z.A. Comunale vigente e rispettino la normativa vigente in materia di acustica nei termini del limite di emissione assoluto e differenziale presso il recettore più esposto. Tale verifica dovrà considerare la situazione più gravosa come riportato al punto 5 dell'Allegato B al Decreto 16 marzo 1998.
B)	<p>di definire quanto segue:</p> <p>La presente autorizzazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, ha durata di quindici anni a partire dalla data del rilascio conseguente alla determina dirigenziale di adozione AUA n° 557 del 26/03/2018 e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013.</p> <p>In particolare, considerato che il SUAP del Comune di Morra De Sanctis con provvedimento n° 03 del 22/05/2018 rilasciava l'AUA a favore della ditta ECOR INTERNATIONAL S.p.A. sulla scorta di quanto adottato dalla Provincia di Avellino con determina n° 557 del 26/03/2018, la scadenza quindicennale della presente AUA è confermata per il giorno <u>21/05/2033</u>.</p> <p>Detta autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per l'inosservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ovvero per il mancato rispetto di tutte le norme in campo ambientale (con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), urbanistico e paesaggistico. La gestione dell'impianto deve, inoltre, avvenire in conformità con la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di A.U.A..</p> <p>E' fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuova A.U.A., ovvero rinnovo o variante della presente autorizzazione, nel caso dovessero, in detto periodo, modificarsi le condizioni riportate nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza ovvero nel presente provvedimento.</p> <p>Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia all'Autorita' competente di cui al D.P.R. 59/2013, tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.</p>
C)	<p>di precisare ulteriormente, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il presente atto sostituisce integralmente il provvedimento di adozione AUA n° 557 del 26/03/2018 (<i>vedi Allegato 1</i>); ➤ la ditta RE.I.M. S.r.l. è obbligata a comunicare al Servizio Tutela Valorizzazione e Recupero Ambientale U.O.C. AUA della Provincia di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro; ➤ il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti; ➤ la presente determinazione dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza

	<p>di rinnovo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso la presente autorizzazione unica ambientale, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato; ➤ per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia; ➤ tutti gli Enti a vario titolo competenti per i controlli sull'insediamento di che trattasi, in relazione agli aspetti autorizzativi di cui si fa riferimento nella presente autorizzazione, devono garantire i controlli di competenza e notificare questa Provincia sulle risultanze delle proprie attività di verifica e/o controllo al fine di consentire gli eventuali, consequenziali provvedimenti, anche in autotutela, in caso di riscontrate anomalie; ➤ in modo analogo, se i controlli di cui sopra sono svolti da gestori di pubblici servizi (ad es.: gestore del servizio di fognatura e/o del servizio di depurazione), occorrerà avvisare anche questa Provincia in caso di riscontrate anomalie; ➤ in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale vigente, anche avvalendosi del supporto dell'ARPA e/o dell'ASL, ai sensi della Legge 447/95; ➤ la ditta RE.I.M. S.r.l., in relazione ai controlli che verranno disposti dalle Autorità e/o Enti competenti, è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi per consentire le necessarie verifiche; ➤ la ditta RE.I.M. S.r.l. risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne la Provincia di Avellino; ➤ sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del DPR 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento. ➤ il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell'art.4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune di Morra De Sanctis, per il rilascio del titolo abilitativo alla Società nei modi e nelle forme previste dalla norma; ➤ il titolo abilitativo, di cui all'art.4 comma 7 del D.P.R. n° 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie. ➤ Il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di
--	---

	<p>godimento (proprietà, affitto, etc.) nonché quanto disposto dall'art. 3 della Legge Regionale n. 59 del 29/12/2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la Provincia di Avellino si riserva quanto previsto all'art.5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013; ➤ per ogni variazione e/o modifiche dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013; ➤ restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti. <p>Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia</p>
<p>D)</p>	<p>di disporre che il presente atto venga trasmesso solo via PEC:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ al SUAP competente per territorio per il rilascio e la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento di A.U.A. di che trattasi. Lo stesso SUAP provvederà a richiedere e far apporre sul provvedimento la marca da bollo di € 16,00 <u>trasmettendone copia anche a questo Servizio</u> in uno all'avvenuta notifica del provvedimento nonché a pubblicare copia del presente atto per almeno 30 gg. all'albo pretorio Comunale ed a trasmettere il provvedimento conclusivo, in uno al presente provvedimento: <ul style="list-style-type: none"> ➤ alla Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino; ➤ all'A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di Avellino; ➤ al Consorzio ASI di Avellino; ➤ all'U.T.C. del Comune di Morra De Sanctis; ➤ alla ditta RE.I.M. S.r.l.
<p>E)</p>	<p>di attestare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento; • che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016”.
<p>F)</p>	<p>di dare atto che tutta la documentazione citata e non allegata alla presente determinazione è conservata al n° 486.1 dell'archivio del Servizio Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale di questo Ente.</p>

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato copia del presente atto al Sig. CARLUCCO CAIAZZO

consegnandogli oggi al suo domicilio e a mani di HASTRO

NATACE (DELEGATO)

Morra De Sanctis, il 11/10/2022

